



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio N. 56

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO AL 31/12/2023 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

L'anno 2024 il giorno 23 del mese di DICEMBRE alle ore 18:00 , presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
Del Frate Pietro	Sindaco	Presente
Salvador Daniele	Vice Sindaco	Presente
Serato Sara	Componente del Consiglio	Assente
Cristin Alessio	Componente del Consiglio	Presente
Pizzin Michela	Componente del Consiglio	Presente
Xodo Antonella	Componente del Consiglio	Presente
Zanon Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Vianello Stefano	Componente del Consiglio	Presente
Bolzan Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
Taverna Caterina	Componente del Consiglio	Presente
Buoncristiano Rosa	Componente del Consiglio	Presente
Vocchini Massimo	Componente del Consiglio	Assente
Nali Camilla	Componente del Consiglio	Assente
Dreossi Arianna	Componente del Consiglio	Presente
Tuniz Eleonora	Componente del Consiglio	Presente
Bertoldi Enzo	Componente del Consiglio	Presente
Fabris Mauro	Componente del Consiglio	Assente

Assiste il Vice Segretario Mason Dott.ssa Angela.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate Pietro nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

Rientra il Sindaco alle ore 20.37. Presenti: n. 13.

Uditi gli interventi che si riportano nei punti principali:

Interviene l'Assessore Caterina Taverna, dichiarando che non ci sono variazioni rispetto al passato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare entro il 31/12/2024 l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2023;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 26/09/2017;

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 100 del 27/12/2023;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;

2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;

3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di San Giorgio di Nogaro e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare entro il 31/12/2024 ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 31/12/2023;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

EVIDEZIATO che ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. n. 201/2022 l'AUSIR deve effettuare entro il 31 dicembre 2023 una relazione-ricognizione della situazione gestionale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani afferenti all'Ambito Territoriale Ottimale, come individuato dall'articolo 3 della L.R. n. 5/2016;

DATO ATTO che tali relazioni devono costituire appendice della relazione che ciascun Comune, sempre entro il 31 dicembre, deve effettuare ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 175 del 2016;

VISTE le relazioni di ricognizione sulla gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani redatte e approvate dall'Assemblea regionale d'ambito dell'AUSIR con deliberazione n.35 del 27/11/2024 avente ad oggetto “ Approvazione della Relazione di ricognizione delle gestioni ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 - Aggiornamento anno 2023.”, riferite rispettivamente alle società affidatarie in house CAFC SPA e NET SPA;

CONSIDERATO che:

-dette relazioni confermano le ragioni, sul piano economico e della qualità dei servizi, che giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a tali società e conseguentemente della partecipazione azionaria a tal fine detenuta dal Comune di San Giorgio di Nogaro;

-le relazioni dell'AUSIR contengono l'analisi della situazione gestionale di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati dall'AUSIR, e ogni Comune potrà fare riferimento alle rispettive parti di interesse;

VISTA la relazione tecnica “Relazione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche detenute al 31/12/2023”, formulata ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, “Allegato A”, parte integrante e contestuale del presente provvedimento;

VISTO il “Piano di Revisione Ordinaria degli Organismi Partecipati dagli enti Territoriali detenuti al 31/12/2023” predisposto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, “Allegato B”, parte integrante e contestuale del presente provvedimento;

RISCONTRATO che sulla base delle risultanze dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, possono essere mantenute senza interventi di razionalizzazione, al 31/12/2023, le partecipazioni nelle seguenti società:

1) i mantenimenti delle seguenti partecipazioni:

- partecipazione diretta nella società CAFC S.p.A.;
- partecipazione diretta nella società NET S.p.A.;
- partecipazione indiretta nella società ACQUEDOTTO POIANA S.p.A. (tramite CAFC S.p.A.);
- partecipazione indiretta nella società ECO SINERGIE SOCIETA' CONSORTILE a r.l. (tramite NET S.p.A.);

2) la razionalizzazione mediante messa in liquidazione della seguente partecipazione:

- partecipazione indiretta in EXE S.p.A. (tramite NET S.p.A.), procedura di liquidazione ancora in corso dal 28/07/2017;

EVIDENZIATO che in appendice alla relazione tecnica (allegato A), è inserita la relazione di ricognizione effettuata dall’AUSIR, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, della situazione gestionale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l’anno 2023 afferenti all’Ambito Territoriale Ottimale, come individuato dall’art. 3 della L.R. n. 5/2016;

TENUTO CONTO del parere espresso dall’Organo di revisione ai sensi dell’art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere di regolarità Tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano e proclamata dal Sindaco:
presenti n. 13, voti favorevoli n. 13, contrari n. 0; astenuti n. 3 (Tuniz, Dreossi, Bertoldi);

DELIBERA

di approvare, per le considerazioni espone in premessa, quanto segue:

1. DI APPROVARE la relazione tecnica “Relazione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche detenute al 31/12/2023”, formulata ai sensi dell’art. 20, c. 1, del D.Lgs. 175/2016, “Allegato A”, parte integrante e contestuale del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE il “Piano di Revisione Ordinaria degli Organismi Partecipati dagli enti Territoriali detenuti al 31/12/2023” predisposto ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016, “Allegato B”, parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
3. DI PRENDERE ATTO che in appendice alla relazione tecnica (allegato A), è inserita la relazione di ricognizione effettuata dall’AUSIR, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, della situazione gestionale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per l’anno 2023 afferenti all’Ambito Territoriale Ottimale, come individuato dall’art. 3 della L.R. n. 5/2016;
4. DI PRENDERE ATTO che la ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione;
5. DI APPROVARE, posto il rispetto dei requisiti e dei criteri previsti agli artt. 4, 5 e 20 del D. Lgs. 175/2016, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione, al 31/12/2023, delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di San Giorgio di Nogaro di seguito elencate:
 - partecipazione diretta nella società CAFC S.p.A.;
 - partecipazione diretta nella società NET S.p.A.;
 - partecipazione indiretta nella società ACQUEDOTTO POIANA S.p.A. (tramite CAFC S.p.A.);
 - partecipazione indiretta nella società ECO SINERGIE SOCIETA’ CONSORTILE a r.l. (tramite NET S.p.A.);
6. DI CONFERMARE la razionalizzazione mediante messa in liquidazione della seguente partecipazione:
 - partecipazione indiretta in EXE S.p.A. (tramite NET S.p.A.), procedura di liquidazione ancora in corso dal 28/07/2017;
7. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;
8. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell’ente in materia di società partecipate;
9. DI TRASMETTERE la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell’allegato B);
10. DI COMUNICARE l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell’art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
11. DI DARE ATTO che il TPO responsabile del servizio, provvederà, a sua cura, all’adempimento di tutti gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto previsti dal D.Lgs 33/2013 nonché dal Piano anticorruzione adottato dall’Ente;
12. DI DARE ATTO, ai sensi del combinato disposto dall’art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall’art.5 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 05.03.2013, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;
13. DI INOLTARE per conoscenza e per quanto di competenza, il presente atto alle società direttamente partecipate indicate nell’allegato B);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Infine, stante l’urgenza di provvedere in merito, con il seguente risultato della votazione espletata nei modi previsti dalla legge e proclamato dal Presidente del Consiglio Comunale:

presenti n. 10, voti favorevoli n. 10, contrari n. 0; astenuti n. 3 (Tuniz, Dreossi, Bertoldi);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché ai sensi art. 1, c. 19 della LR 21/2003.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO AL 31/12/2023 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 09/12/2024

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO AL 31/12/2023 EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì 09/12/2024

IL RESPONSABILE
DOTT.SSA FLORA SCHIAFFINO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
Del Frate Pietro

Il Vice Segretario
Mason Dott.ssa Angela

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 28/12/2024 al 11/01/2025 per quindici giorni consecutivi.

Comune di San Giorgio di Nogaro, li 28/12/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Eleonora Moratto

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 23/12/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva.

Li 23/12/2024

Il Responsabile dell'esecutività
Eleonora Moratto

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MASON ANGELA
CODICE FISCALE: MSNNGL63B67H895C
DATA FIRMA: 24/12/2024 12:40:43
IMPRONTA: 473F60DE91006BAF975A26C6C1DC069A3FE4910A1FA98042A48AA9538D7CB56B3FE4910A1FA98042A48AA9538D7CB56B8500B33005A8DF00485230F8C323F8408500B33005A8DF00485230F8C323F840191B19F9FFCF5D95E7E2191F49934492191B19F9FFCF5D95E7E2191F4993449252A2B1DAAFB636EB224D4D0C2F33AB14

NOME: DEL FRATE PIETRO
CODICE FISCALE: DLFPTR53A07E625P
DATA FIRMA: 24/12/2024 12:41:13
IMPRONTA: 1CB6E6E223F7F9BCC2C5C00C680ABF1FFF9C7E01B2CD3F90F72EEAFFC238AD89FF9C7E01B2CD3F90F72EEAFFC238AD89B5331C88D73D7FD3EA63FB64BD828409B5331C88D73D7FD3EA63FB64BD8284091CD55B9209EC6F7C02519EA5A2C6DE601CD55B9209EC6F7C02519EA5A2C6DE6069CC5C5D4A7D08214D37839B8CD2EB04

NOME: MORATTO ELEONORA
CODICE FISCALE: MRTLNR97M64E473D
DATA FIRMA: 24/12/2024 13:28:47
IMPRONTA: 0B7BB4562ED702EE4EEC4A331EF5BF698E5F3F9A496656571205ED0DC9E2AFCA8E5F3F9A496656571205ED0DC9E2AFCA61BCCD242BB5114A570BB63D8D83817361BCCD242BB5114A570BB63D8D838173AFB59638BDD87A3AACF626AE55662F6FAFB59638BDD87A3AACF626AE55662F6F537D37C3E6FA106B5E20F751AA59BE1E